



Ministero della Cultura

Direzione Generale Archivi

Archivio di Stato di MATERA

DETERMINA

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) – D.lgs n. 36 del 31/03/2023 – Fornitura del servizio di gas per il riscaldamento delle sedi dell'Archivio di Stato di Matera per l'anno 2025 – **Codice Univoco: CNR5FQ**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.59", d'ora in poi, anche soltanto, il "Ministero";

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", d'ora in poi, anche soltanto, il "Codice";

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO in particolare art. 17 del D.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti prima dell'avvio dell'affidamento individuano "gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO che il servizio di erogazione del gas per il riscaldamento è tra le forniture indispensabili per l'esercizio dell'azione amministrativa e pertanto il procedimento di scelta del fornitore deve garantire il rispetto dei principi di efficacia e congruità dell'atto rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico;

TENUTO CONTO che sussiste l'obbligo per gli uffici di dare continuità nella erogazione dei servizi senza i quali viene meno l'interesse pubblico;

PRESO ATTO CHE la continuità della fornitura del servizio di erogazione del gas per il riscaldamento soddisfa il principio della tempestività e quindi risponde all'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

PRESO ATTO della condizione contrattuale del servizio di erogazione del gas per il riscaldamento presso l'Archivio di Stato;

CONSIDERATA la necessità indifferibile e l'urgenza di dare seguito alla fornitura del servizio per il normale e obbligatorio funzionamento degli Uffici;

VISTI gli artt. 76, comma 3 lettera C) e 140 del D.Lgs 36/23;

VALUTATO che, qualora in corso d'opera dovessero emergere situazioni di irregolarità tali da determinare il mancato possesso o il venir meno dei requisiti d'ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs 36/23 da parte della ditta incaricata e/o si dovessero definire le condizioni che rendono insicuro il servizio in questione, questo Ufficio si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza riconoscere alcun indennizzo



Ministero della Cultura

Direzione Generale Archivi

Archivio di Stato di MATERA

all'impresa affidataria;

VISTO l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 2023, il quale prevede che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

VISTO l'art. 1 comma 450, primo capoverso, della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii che prevede: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";

VISTE le Linee guida n. 4 dell'Autorità nazionale anticorruzione, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con Delibera n. 1097/2016, e aggiornate al D.lgs. n. 56/2014, con Delibera n. 206/2018;

VISTO il regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, "recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV";

VISTO il libro I parte II del Codice degli Appalti sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti ed in particolare gli artt. 19 comma 3 e 25 comma 2 in virtù del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno l'obbligo di svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici solo per il tramite di piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD);

DATO ATTO che l'Archivio di Stato di Matera rientra nel novero dei soggetti obbligati a fare ricorso al MEPA per gli acquisti superiori a 5.000 € ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 18.12.2024, avente ad oggetto l' "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024" in virtù del quale l'Autorità, in caso di impossibilità o difficoltà delle Amministrazioni di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza, ha prorogato fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;



Ministero della Cultura

Direzione Generale Archivi
Archivio di Stato di MATERA

DATO ATTO che L'Archivio di Stato di Matera, è iscritta all'anagrafe di cui all'art. 33 *ter* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

VISTA la delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" che fissa l'entità dei contributi da versare all'Anac;

VISTO il libro I "Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione", Parte I "Principi generali" e Parte II "Della Digitalizzazione" (artt. 1 – 36) del D.lgs n. 36 del 31/03/2023;

VISTO il libro II "Dell'appalto" del D.lgs n. 36 del 31/03/2023 e nello specifico:

- a) la Parte I "Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee" (artt. 48 – 55) del D.lgs n. 36 del 31/03/2023;
- b) la Parte III "Dei soggetti", Titoli I "Le stazioni appaltanti" (artt. 62 – 64) del D.lgs n. 36 del 31/03/2023;
- c) la Parte V "Dello svolgimento delle procedure" (art. 77 – 137) del D.lgs n. 36 del 31/03/2023;

DATO ATTO che il presente atto, in applicazione dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023, verrà trasmesso alla Banca dati Nazionale dei contratti pubblici attraverso le apposite piattaforme digitali e pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Archivio di Stato di Matera;

PRESO ATTO delle condizioni contrattuali del servizio erogazione del gas per il riscaldamento da parte di **HERA COMM S.p.A.**, Via Molino Rosso, 8, 40026 Imola (Bo), per il normale funzionamento;

ACQUISITA la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC), nonché la dichiarazione sostitutiva della circa l'insussistenza di cause di esclusione, art. 95 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che, in ossequio alle vigenti disposizioni legislative in materia, a carico delle imprese affidatarie sono posti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

DETERMINA

di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto del servizio di fornitura del gas per il riscaldamento alla società **HERA COMM S.p.A.**, Via Molino Rosso, 8, 40026 Imola (Bo), C.F. 02221101203 e partita I.V.A. n. 03819031208, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025 per una spesa complessiva stimata di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre I.V.A.

Si dà atto che la spesa relativa a tale affidamento così come stimata graverà sul capitolo del funzionamento.



Il Direttore
Rag. Enrico Sarnelli